

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI TRUST
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

NUMERO DEL TRUST	186-2019
DENOMINAZIONE	TRUST I
REVOCABILITÀ O IRREVOCABILITÀ	Irrevocabile
TRUSTEE	CROSSBOW TRUSTEE S.P.A., costituita nella Repubblica di San Marino, con sede in Dogana, Via Tre Settembre n. 99, Capitale Sociale Euro 100'000,00, i.v., COE SM27950, Società iscritta all'ALBO DEI TRUSTEE AUTORIZZATI presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino al numero IF022
LIMITAZIONI AI POTERI DEL TRUSTEE	<p>1) Il Trustee non può impiegare il Fondo in Trust, qualora il reddito del Fondo sia sufficiente:</p> <p>a) per fare fronte ad ogni obbligazione legittimamente assunta;</p> <p>b) per sostenere i costi di gestione del Trust; fra i costi rientrano i compensi e i rimborsi dei consulenti incaricati dal Trustee e le spese delle procedure, anche legali, nelle quali il Trustee abbia la veste di parte;</p> <p>c) per rimborsare sé stesso di ogni anticipazione fatta;</p> <p>d) per il pagamento del proprio compenso;</p> <p>e) per supplire alle necessità di vita del Disponente, qualora il proprio reddito o patrimonio corrente siano insufficienti, al fine di consentire al medesimo, per quanto possibile, il mantenimento del tenore di vita tenuto al momento dell'istituzione del Trust nonché di soddisfare ogni tipo di esigenza od opportunità di cura sanitaria o di benessere personale.</p> <p>f) in ogni caso sino all'importo di Euro [redacted] per ogni esercizio del Trust, inteso ai sensi dell'articolo 19 dell'Atto Istitutivo del Trust, il Reddito del Trust si deve considerare direttamente imputabile e di pertinenza del Disponente, il quale quindi potrà considerarlo di sua esclusiva spettanza, anche ai fini fiscali, secondo l'ordinamento ad esso applicabile.</p> <p>2) Il Trustee non può accettare incrementi del Fondo in Trust se consta l'opposizione del Disponente ovvero del Guardiano ovvero, non più in vita il Disponente, della maggioranza dei</p>



Beneficiari.

3) Qualora il Beneficiario rinunciasse irrevocabilmente alla propria posizione in favore dei propri discendenti, ove il Disponente non abbia preso in considerazione tale eventualità con riferimento alle Anticipazioni ovvero alla Devoluzione, il Trustee non può dar seguito alla volontà del Beneficiario senza aver sentito il Guardiano.

4) Il Trustee non può dar corso alla richiesta dei Beneficiari di estinzione anticipata del Trust effettuata a seguito della morte del Disponente, senza l'autorizzazione del Guardiano.

5) Qualora la "Ragione" del Trust possa essere meglio perseguita da altro Trust o da altro strumento giuridico, il Trustee non può porre fine anticipatamente al Trust, senza il consenso espresso (e sempre necessario) del Guardiano.

6) Il Trustee non può versare ad alcuno che sia qualificabile come Beneficiario in base all'atto istitutivo del Trust, somme dal Fondo in Trust ovvero impiegare a suo vantaggio somme ovvero trasferirgli beni facenti parte del Fondo in Trust, ovvero prestare a suo favore garanzie a valere sul Fondo in Trust, senza il consenso del Guardiano.

7) Il Trustee non può depositare presso Banche e depositari professionali:

- titoli del Trust non nominativi;
- titoli non intestati al Trust o al Trustee del Trust e negoziati in alcun mercato regolamentato unitamente a titoli appartenenti ad altri Trust, dovendo necessariamente, per le suddette casistiche, effettuare depositi su posizioni "dedicate".

8) Il Trustee non può delegare l'esercizio di uno specifico potere gestionale, senza il preventivo consenso del Guardiano.

9) Il Trustee non può delegare ad altri la propria funzione nel suo complesso.

10) Il Trustee deve impiegare il fondo in Trust investendolo in beni finanziari che tutelino la conservazione del patrimonio e la diversificazione degli investimenti, agendo con la prudenza che si addice al buon padre di famiglia e comunque con il preventivo consenso del Guardiano.



11) Qualora nel Fondo in Trust vi siano partecipazioni in società, il Trustee non può prendere parte a una assemblea o altro organo deliberativo senza il preventivo consulto con il Guardiano circa le deleghe da rilasciare, la linea da seguire e i voti da esprimere.

12) Il Trustee non può compiere atti di acquisto, alienazione, costituzione, estinzione, e modificazione di diritti reali e più in genere compiere atti dispositivi aventi ad oggetto beni immobili, aziende o rami di azienda e partecipazione diverse da quelle negoziate in mercati regolamentati o tramite intermediari autorizzati nell'ambito di contratti di consulenza finanziaria, senza il consenso del Guardiano che dovrà essere espresso nella medesima forma adottata per l'atto da autorizzarsi.

13) Il Trustee non potrà procedere alla devoluzione del Fondo in Trust senza aver assolto preliminarmente ad ogni imposta sul trasferimento dovuta in base alle norme fiscali in quel momento vigenti.

14) Qualora, defunto il Disponente, un suo legittimario comunicasse al Trustee che i propri diritti sarebbero lesi dalla prosecuzione del Trust e richiedesse il trasferimento di Beni in Trust nella misura necessaria a far venire meno tale lesione, il Trustee non può trasferire al richiedente i Beni in Trust fra tutti convenuti:

- senza aver ottenuto il consenso del legittimario richiedente, di tutti gli altri legittimari e dei Beneficiari Attuali e,

- senza la contestuale sottoscrizione di un atto nel quale il richiedente dichiara di essere stato soddisfatto e rinunci a qualsiasi diversa o ulteriore pretesa verso il Trustee e verso coloro che hanno prestato il proprio consenso.

15) Il Trustee non può gestire delle stabili disponibilità finanziarie del Fondo in Trust che eccedono l'importo di € _____

_____ senza avvalersi della consulenza di un soggetto ("Consulente") autorizzato nella sua giurisdizione a prestare il servizio di Consulenza in materia di investimenti, scelto di intesa con il Guardiano.

RF



	<p>16) Il Trustee, in quanto titolare di un potere fiduciario, non può, direttamente o indirettamente, rendersi acquirente o comunque acquisire diritti su Beni in Trust, salvo il caso in cui operi in qualità di trustee di altro trust.</p> <p>17) Il Trustee, in quanto titolare di un potere fiduciario, non può, salvo autorizzazione del Guardiano, direttamente o indirettamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trarre alcun vantaggio dalla propria posizione se non previsto dall'Atto istitutivo di Trust; 2. entrare in alcun rapporto: <ol style="list-style-type: none"> (a) con persone legate a lui o ad altro titolare di poteri fiduciari da vincoli familiari, professionali o di interesse; (b) ovvero, con società o altri enti: <ul style="list-style-type: none"> - nei quali un suo amministratore o azionista sostanziale abbia, direttamente o indirettamente, un interesse; - che abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse nel Trustee. <p>18) Il Trustee non può modificare l'Atto istitutivo di Trust senza il parere del Guardiano e del Disponente, se in vita, e comunque fermo restando le disposizioni poste dall'Atto Istitutivo del Trust in merito ai Beneficiari.</p> <p>19) Il Trustee non può sostituire la legge regolatrice del Trust con altra senza il consenso del Guardiano.</p>
<p>GUARDIANO E NATURA DEI SUOI POTERI</p>	<p>Il Guardiano ha poteri di natura fiduciaria.</p>
<p>DISPONENTE</p>	
<p>BENEFICIARI</p>	<p>Sono individuati quali Beneficiari con diritti attuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Disponente _____, come sopra identificato, e i discendenti in linea retta del Disponente, ad oggi i figli:



	- - -
DATA DELL'ATTO ISTITUTIVO	9 dicembre 2019
DURATA DEL TRUST	La durata del suddetto Trust decorre dalla data dell'atto istitutivo (09/12/2019) sino al verificarsi dell'ultimo dei seguenti eventi: a. la morte del Disponente; b. 30 anni dalla data di sottoscrizione dell'Atto istitutivo. È in facoltà del Trustee, con il consenso espresso (e sempre necessario) del Guardiano, di porre fine anticipatamente al trust qualora la "Ragione" del Trust possa essere meglio perseguita da altro Trust o altro strumento giuridico.
LEGGE REGOLATRICE DEL TRUST	Sammarinese.
INDICAZIONI ALTERNATIVE: 1) "È UN ATTO ISTITUTIVO DI TRUST PER BENEFICIARI" 2) "È UN ATTO ISTITUTIVO DI TRUST DI SCOPO" 3) "È ATTO ISTITUTIVO DI TRUST PER BENEFICIARI E DI TRUST DI SCOPO"	E' un atto istitutivo di Trust per beneficiari
DESCRIZIONE DELLO SCOPO	
AGENTE RESIDENTE	
<i>Eventuali note aggiuntive</i>	
Data dell'annotazione	23 dicembre 2019

Il presente Certificato è in tutto conforme all'originale annotazione che trovasi alle pagg. 447,448,449,450 e 451 del Registro dei Trust.
San Marino, 23 dicembre 2019

Ufficio del Registro dei Trust
Il Responsabile
Avv. Romina Parenti